SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 18 febbraio 2021

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona

Ministero dell'interno

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 11

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
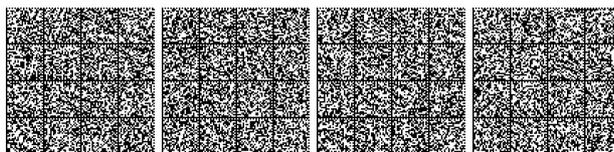
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2020.

Ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio triennale 2020-2022»;

Visto l'art. 1, comma 14, della citata legge n. 160 del 2019, il quale ha istituito un apposito fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034;

Considerato che l'art. 1, comma 14, della citata legge n. 160 del 2019, prevede tra le finalità del fondo l'economia circolare, la decarbonizzazione dell'economia, la riduzione delle emissioni, il risparmio energetico, la sostenibilità ambientale e, in generale, i programmi di investimento ed i progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, ad elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali;

Considerato l'art. 1, commi 18, 19 e 622 della citata legge n. 160 del 2019 che dispongono che una quota del fondo di cui al predetto comma 14, sia destinata alla realizzazione di specifici interventi (completamento del polo metropolitano M1-M5 di Cinisello-Monza Bettola, *Ryder Cup*, interventi di progettazione e realizzazione di bonifiche finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato nei poligoni militari) il cui finanziamento è previsto a valere sulle risorse di cui al predetto comma 14 per complessivi 29 milioni di euro nel 2020, 32 milioni nel 2021, 30 milioni nel 2022, 20 milioni nel 2023 e alla cui assegnazione alle amministrazioni competenti si provvede mediante l'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di utilizzo delle citate risorse;

Considerato l'art. 3, comma 12-*bis*, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria, che ha previsto per l'intervento del primo periodo dell'art. 1, comma 18 della legge n. 160/2019, il finanziamento della citata misura mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato, in luogo del finanziamento disposto a valere sugli stanziamenti del citato Fondo;

Considerato che, al netto degli interventi di cui all'art. 1, commi 18, 19 e 622 della legge n. 160 del 2019, il cui finanziamento è previsto a valere sulle risorse di cui al predetto comma 14, e di cui all'art. 1, comma 18, primo periodo, della legge n. 160/2019, il cui finanziamento è disposto mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del citato comma 14, la dotazione residuale del Fondo per gli investimenti oggetto di riparto con il presente decreto ammonta a 356 milioni di euro per l'anno 2020, 668 milioni di euro per l'anno 2021, 714 milioni di euro per l'anno 2022, 835 milioni di euro per l'anno 2023, 871 milioni di euro per l'anno 2024, 1.322 milioni di euro per l'anno 2025, 1.503 milioni di euro per l'anno 2026, 1.672 milioni di euro per gli anni dal 2027 al 2032, 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 24, della legge di bilancio 2020-2022, il citato fondo è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza; che gli schemi dei decreti sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione e che, decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere;

Considerato che il citato art. 1, comma 24, della legge n. 160 del 2019 prevede, altresì, che con gli stessi predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, si individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro ventiquattro mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dai commi da 14 a 26 dell'art. 1 della stessa legge di bilancio 2020-2022, stabilendo che, in tal caso il Ministero dell'economia e delle finanze provveda, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui;

Considerato, altresì, che anche a causa dell'evoluzione della pandemia da Covid-19 non risulta ancora definita la tempistica con cui le medesime amministrazioni potranno disporre dei predetti fondi;

Ritenuto, pertanto, di stabilire con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, i criteri e le modalità di revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro ventiquattro mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa
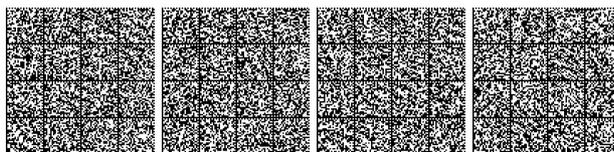
destinazione nell'ambito delle finalità previste dai commi da 14 a 26 dell'art. 1 della stessa legge n. 160 del 2019, ferma restando la trasmissione dei predetti decreti alle commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere;

Considerato che i programmi di spesa potranno essere realizzati utilizzando i contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e ferme restando le procedure per l'autorizzazione all'utilizzo dei contributi di cui all'art. 4, comma 177-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 1, comma 25, della richiamata legge n. 160 del 2019, il quale stabilisce che ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 14 del medesimo articolo, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustra, in una apposita sezione della relazione di cui all'art. 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi;

Viste le proposte presentate dalle amministrazioni centrali dello Stato;

Considerato che allo stato occorre procedere alla ripartizione delle risorse disponibili del fondo;

Visti i pareri resi dalle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in data 23 settembre 2020 e 22 settembre 2020;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 14 e 24 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è disposta la ripartizione del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese tra le amministrazioni centrali dello Stato, per un importo complessivo pari a 19,701 miliardi di euro nel periodo 2020-2034, come da allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.

2. Nell'ambito degli stanziamenti assegnati ai sensi del comma 1, gli interventi sono individuati dalle amministrazioni centrali dello Stato nel rispetto delle procedure previste dalla vigente legislazione, anche, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di Governo decentrati ed il sistema delle autonomie.

3. Al fine di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, si applica il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, conseguentemente l'intervento deve essere corredato, ove previsto dalla normativa vigente, dal Codice unico di progetto (CUP) e dal Codice identificativo di gara (CIG). Tali codici sono riportati nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento relativi agli interventi.

4. Ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ai sensi dell'art. 1, comma 25, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i Ministeri inviano entro il 15 settembre di ogni anno una apposita relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle commissioni parlamentari competenti per materia.

Roma, 23 dicembre 2020

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PATUANELLI, *Ministro dello sviluppo economico*

CATALFO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

AZZOLINA, *Ministro dell'istruzione*

MANFREDI, *Ministro dell'università e della ricerca*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

COSTA, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

DE MICHELI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

GUERINI, *Ministro della difesa*

BELLANOVA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

FRANCESCHINI, *Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo*

SPERANZA, *Ministro della salute*

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2021
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 243

ALLEGATO *1*

Riparto Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per Ministero e annualità (milioni di euro)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	TOTALE
Presidenza del Consiglio dei Ministri	9,0	4,3	5,1	2,1	2,6	104,5	105,9	105,8	103,8	100,0	112,9	114,2	135,4	157,3	173,8	1.236,7
Ministero dell'economia e delle finanze	98,8	38,5	36,6	35,4	39,6	78,9	75,1	44,8	38,0	34,7	40,2	20,6	24,3	44,2	56,0	705,7
Ministero dello sviluppo economico	5,1	24,0	63,3	85,5	92,1	168,0	160,6	258,4	180,6	239,7	238,3	245,9	733,2	91,2	115,7	2.701,6
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	3,3	5,2	4,1	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3
Ministero della giustizia	37,9	53,0	38,8	17,3	12,4	10,0	10,2	7,6	7,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	197,0
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	8,2	70,0	60,0	58,1	68,8	17,6	12,0	7,6	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	307,3
Ministero dell'istruzione	0,5	4,7	27,1	35,5	58,6	121,8	142,9	160,1	152,1	155,3	120,0	146,7	260,2	475,0	440,1	2.300,6
Ministero dell'università e della ricerca	21,3	52,9	49,1	39,5	33,8	67,7	69,4	70,1	59,1	58,6	62,2	59,5	70,7	133,5	159,5	1.006,9
Ministero dell'interno	8,9	37,3	30,9	20,0	26,0	59,1	61,1	51,3	29,9	25,9	30,5	15,8	21,1	26,3	21,2	465,3
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	59,3	125,5	150,8	205,2	220,6	9,1	9,8	4,1	19,8	9,3	26,2	27,0	5,0	6,0	6,0	883,7
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	34,7	87,9	100,1	111,5	152,4	353,2	471,9	613,2	792,6	802,6	831,7	867,7	203,2	423,6	244,8	6.091,1
Ministero della difesa	0,0	43,7	49,5	65,5	81,0	183,1	246,8	271,6	217,4	196,7	173,1	160,3	174,7	262,0	277,7	2.403,1
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	2,0	26,4	32,4	48,8	32,9	33,6	24,5	19,7	24,4	4,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	253,3
Ministero dei beni culturali e del turismo	14,8	22,8	16,3	11,8	11,8	21,0	23,4	26,5	15,5	26,0	30,3	12,2	41,4	75,9	173,1	522,8
Ministero della Salute	52,2	71,8	49,9	97,1	38,4	94,4	89,4	31,2	26,4	16,8	2,0	2,1	2,8	5,0	32,1	611,6
TOTALE	**356,0**	**668,0**	**714,0**	**835,0**	**871,0**	**1.322,0**	**1.503,0**	**1.672,0**	**1.672,0**	**1.672,0**	**1.672,0**	**1.672,0**	**1.672,0**	**1.700,0**	**1.700,0**	**19.701,0**

Nota: Le risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti includono anche gli stanziamenti da assegnare al contratto di programma RFI iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

21A00970

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2021.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in Provincia di Salerno.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 9 FEBBRAIO 2021

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 il territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in Provincia di Salerno, è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato che i summenzionati eventi hanno causato allagamenti, fenomeni franosi, alcune rotte arginali, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici privati, nonché alla rete dei servizi essenziali;

Viste le note della Regione Campania del 25 novembre e del 15 dicembre 2020;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni 4 e 5 gennaio 2021 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile insieme ai tecnici della Regione Campania e degli enti locali maggiormente interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Campania;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in Provincia di Salerno.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 1 del 2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 2.800.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

21A01016

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 febbraio 2021.

Attribuzione di contributi in misura pari a 375.000 euro per l'anno 2020 a favore dei Comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta, destinati a fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;

Visto, in particolare, l'art. 42-*bis*, comma 8, del citato decreto-legge n. 104 del 2020, «Sospensione dei versamenti tributati e contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricolo e della pesca, per Lampedusa e Linosa, e risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori» che autorizza, per l'anno 2020 un contributo di 375.000 euro per ciascuno dei Comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta destinato a fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori;

Considerato che il citato art. 42-*bis* dispone che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di gestione delle risorse stanziate nonché le modalità di monitoraggio della spesa;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione dei fondi in relazione alle misure di assistenza, anche sanitaria, adottate dai comuni sopra individuati nei confronti dei migranti tenendo presente gli interventi, anche di natura strutturale, e il complesso delle attività comunque connesse con le esigenze mirate al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, dei flussi migratori e della presenza di migranti nel territorio comunale;

Decreta:

1. Il contributo di cui all'art. 42-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, pari a euro 375.000 per ciascun comune è attribuito ai Comuni di: Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta.

2. I predetti enti dovranno utilizzare il contributo di cui al comma 1 per esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19. Tale contributo è finalizzato alle prestazioni di misure di assistenza, anche sanitaria, nei confronti dei migranti nonché alla realizzazione di interventi, anche di natura strutturale, e di attività connesse alla presenza di migranti nel territorio nazionale.

3. I comuni individuati nell'art. 42-*bis* dovranno presentare, al Ministero dell'interno un piano dettagliato degli interventi entro il 28 febbraio 2021 e un rendiconto corredato da apposita relazione illustrativa delle risorse finanziarie utilizzate e dei risultati raggiunti entro la data del 31 luglio 2021.

4. Il mancato o parziale utilizzo del contributo e il mancato invio degli atti di cui al precedente punto 3 comporterà la restituzione o il recupero sulle risorse a qualunque titolo dovute al comune interessato in caso di mancata restituzione entro il 31 agosto 2021, totale o parziale, delle risorse non utilizzate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2021

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Il Ministro della salute
SPERANZA

21A01017

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 febbraio 2021.

Individuazione dei soggetti a cui si applicano, per l'anno di imposta 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società, indicati dall'art. 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale demanda al Ministro dell'economia e delle finanze di individuare con proprio decreto i soggetti a cui si rendono applicabili le disposizioni recate nell'art. 1, comma 185, della medesima legge n. 296 del 2006, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007, n. 228, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 dicembre 2007, n. 288, recante «Regolamento concernente l'individuazione dei soggetti a cui si applicano le disposizioni del comma 185, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 dicembre 2007, n. 299, recante «Approvazione del modello di domanda per l'ammissione ai benefici previsti dall'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore delle associazioni senza fini di lucro»;

Considerata la necessità di individuare i soggetti beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 185, della predetta legge n. 296 del 2006, nel rispetto dell'onere complessivo a carico dello Stato fissato dal successivo comma 186;

Considerata la verifica effettuata dall'Agenzia delle entrate in sede d'istruttoria, in ordine alla sussistenza dei requisiti formali dei soggetti istanti, attraverso l'esame delle domande pervenute e certificata con la predisposizione dell'elenco dei soggetti ritenuti idonei, redatto secondo i criteri indicati nel predetto decreto n. 228 del 2007;

Rilevato che dalla stima effettuata dal Dipartimento delle finanze l'onere complessivo, per l'anno d'imposta 2020, rispetta il limite fissato dall'art. 1, comma 186, della citata legge n. 296 del 2006;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno d'imposta 2020, le associazioni senza fine di lucro a cui si rendono applicabili le disposizioni recate dall'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono individuate, senza pregiudizio per le eventuali ulteriori attività di accertamento, nell'elenco allegato, che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2021

Il Ministro: GUALTIERI
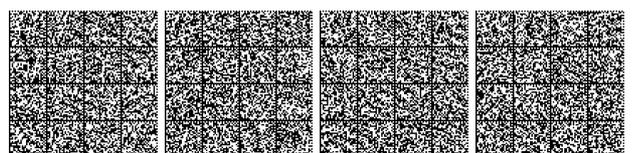
ALLEGATO

ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO AMMESSE AI BENEFICI PREVISTI DALL'ARTICOLO 1 COMMA185 DELLA L27 DICEMBRE 2006 N 296

N	PROTOCOLLO TELEMATICO	CODICE FISCALE	PERIODO D'IMPOSTA	DENOMINAZIONE	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO	CAP	ANNO INIZIO ATTIVITA'	ANNO INIZIO MANIFESTAZIONE
1	20090316582545547	80000360521	2020	CONTRADA DELLA LUPA	SIENA	SI	VIA VALLEROZZI 63	53100	1659	1239
2	20090316584445641	80000630527	2020	NOBIL CONTRADA DEL BRUCO	SIENA	SI	VIA DEL COMUNE 44	53100	1659	1239
3	20090316591245789	80000650525	2020	CONTRADA DEL LEOCORNO	SIENA	SI	PIAZZETTA VIRGILIO GRASSI 6	53100	1659	1239
4	20090316593545901	80000670523	2020	NOBILE CONTRADA DEL NICCHIO	SIENA	SI	VIA DELL'OLIVIERA 47	53100	1659	1239
5	20090316595645987	80000690521	2020	CONTRADA DELLA CHIOCCIOLA	SIENA	SI	VIA SAN MARCO 31	53100	1659	1239
6	20090317001646067	80000710527	2020	CONTRADA DELLA TARTUCA	SIENA	SI	VIA T. PENDOLA 21	53100	1659	1239
7	20090317004346174	80000730525	2020	CONTRADA DELLA TORRE	SIENA	SI	VIA SALICOTTO 76	53100	1659	1239
8	20090317010346259	80000750523	2020	CONTRADA SOVRANA DELL'ISTRICE	SIENA	SI	VIA CAMOLLIA 89	53100	1659	1239
9	20090317012846370	80000770521	2020	NOBILE CONTRADA DELL'OCA	SIENA	SI	VICOLO DEL TIRATOIO 13	53100	1659	1239
10	20090317015046482	80000790529	2020	CONTRADA CAPITANA DELL'ONDA	SIENA	SI	VIA FONTANELLA 1	53100	1659	1239
11	20090317022046596	80001500521	2020	CONTRADA DELLA SELVA	SIENA	SI	PIAZZETTA DELLA SELVA 4	53100	1659	1239
12	20090317025646773	80003300524	2020	NOBILE CONTRADA DELL'AQUILA	SIENA	SI	VIA CASATO DI SOTTO 82	53100	1659	1239
13	20090317031646877	80004280527	2020	CONTRADA DELLA PANTERA	SIENA	SI	VIA SAN QUIRICO 26	53100	1659	1239
14	20090317033146936	80004400521	2020	CONTRADA PRIORA DELLA CIVETTA	SIENA	SI	VIA CECCO ANGIOLIERI 16	53100	1659	1239
15	20090317034847010	80007090527	2020	CONTRADA DEL DRAGO	SIENA	SI	PIAZZA MATTEOTTI 18	53100	1659	1239
16	20090317040247060	80007300520	2020	IMPERIALE CONTRADA DELLA GIRAFFA	SIENA	SI	PIAZZETTA DELLA GIRAFFA 2	53100	1659	1239
17	20090317041847140	80007920525	2020	CONTRADA DI VALDIMONTONE	SIENA	SI	VIA VALDIMONTONE 6	53100	1659	1239
18	20090317055647533	92043510525	2020	SOCIETA' DELLA GIRAFFA	SIENA	SI	VIA DELLE VERGINI 18	53100	1872	1239
19	20090317052947424	92043480521	2020	SOCIETA' SAN MARCO	SIENA	SI	VIA SAN MARCO 77	53100	1875	1239
20	20090316580145439	01174660520	2020	SOCIETA' DELLA CONTRADA DELLA SELVA	SIENA	SI	VIA DI VALLEPIATTA 26	53100	1876	1239
21	20090317062147615	92043640520	2020	SOCIETA' DUE PORTE	SIENA	SI	VIA SAN QUIRICO 26	53100	1876	1239
22	20090317043447198	92041790525	2020	SOCIETA' L'ALBA	SIENA	SI	VIA DEL COMUNE 44	53100	1877	1239
23	20090317064347725	92044470521	2020	SOCIETA' DI CAMPOREGIO	SIENA	SI	VIA DEL PARADISO 21	53100	1879	1239
24	20090317051447372	92043380523	2020	SOCIETA' CASTELMONTORIO DELLA CONTRADA DI VALDIMONTONE	SIENA	SI	PIAZZA MANZONI 6	53100	1880	1239
25	20090317072447906	92044620521	2020	SOCIETA' MUTUO SOCCORSO CASTELSENIO	SIENA	SI	PIAZZETTA SILVIO GIGLI 2	53100	1887	1239
26	20090317080848101	92048200528	2020	SOCIETA' GIOVANNI DUPRE'	SIENA	SI	VICOLO DI S. SALVATORE 24	53100	1892	1239
27	20090316574045362	01164580522	2020	SOCIETA' TRIESTE IN FONTEBRANDA	SIENA	SI	VIA SANTA CATERINA 57	53100	1919	1239
28	20090317082748185	92048280520	2020	SOCIETA' CECCO ANGIOLIERI	SIENA	SI	VIA CECCO ANGIOLIERI 16	53100	1922	1239

29	20090317045747296	92041800522	2020	SOCIETA' LA PANIA DELLA NOBILE CONTRADA DEL NICCHIO	SIENA	SI	VIA DEI PISPINI 108/110	53100	1947	1239
30	20090317074547990	92045120521	2020	CIRCOLO IL ROSTRO	SIENA	SI	VICOLO DEL VERCHIONE 6	53100	1968	1239
31	20090317083748234	92048470527	2020	SOCIETA' IL CAVALLINO	SIENA	SI	PIAZZETTA VIRGILIO GRASSI 6	53100	1976	1239
32	20072910544362946	00081260523	2020	ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SIENA	SIENA	SI	VIA DEL PORRIONE 49	53100	1832	1526
33	20091411590417732	01742221201	2020	ASSOCIAZIONE FIERA DI PONTECCHIO	SASSO MARCONI	BO	PIAZZA DEI MARTIRI 6	40037	1996	1674
34	20091710515548151	03545770152	2020	ACCADEMIA DEI FILODRAMMATICI DI MILANO	MILANO	MI	VIA FILODRAMMATICI 1	20121	1798	1800
35	20072816464914509	81009920216	2020	BUERGERKAPELLE BRUNECK	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA GALILEO GALILEI 3	39031	1835	1835
36	20082712445042564	92001750519	2020	TERZIERE PORTA FIORENTINA	CASTIGLION FIORENTINO	AR	PIAZZA RISORGIMENTO 1	52043	1977	1860
37	20091819215714726	02215110517	2020	RIONE CASSERO	CASTIGLION FIORENTINO	AR	VIA S. MICHELE 93	52043	1977	1860
38	20091117594534175	92007340539	2020	COMITATO FESTEGGIAMENTI PROLOCO ROCCASTRADA	ROCCASTRADA	GR	VIA DEL CONVENTO SNC	58036	1962	1890
39	20082709101148959	94039150548	2020	ASSOCIAZIONE ENTE PALIO DEI TERZIERI	CITTA' DELLA PIEVE	PG	PIAZZA MATTEOTTI 1	06062	1992	1922
40	20091709180467078	01761460516	2020	QUARTIERE DI PORTA SANTO SPIRITO	AREZZO	AR	VIA NICCOLO' ARETINO 4	52100	1931	1931
41	20092109312019200	92006020512	2020	QUARTIERE DI PORTA SANT'ANDREA	AREZZO	AR	VIA DELLE GAGLIARDE 2	52100	1931	1931
42	20091810403757620	92003720155	2020	CONTRADA SAN BERNARDINO	LEGNANO	MI	VIA SOMALIA 13	20025	1935	1935
43	20091810405657695	08703320153	2020	ASSOCIAZIONE CONTRADA SAN DOMENICO	LEGNANO	MI	VIA NINO BIXIO 6	20025	1935	1935
44	20091810411057751	92009090157	2020	ASSOCIAZIONE CONTRADA SANT'AMBROGIO	LEGNANO	MI	VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE 23	20025	1935	1935
45	20091810413157833	04979200153	2020	APS CONTRADA SANT'ERASMO	LEGNANO	MI	VIA CANAZZA 2	20025	1935	1935
46	20091810414257875	92007300152	2020	COLLEGIO DEI CAPITANI E DELLE CONTRADE	LEGNANO	MI	VIA MOLINI 2	20025	1935	1935
47	20091810415557916	92032210152	2020	CONTRADA DI LEGNARELLO	LEGNANO	MI	VIA DANTE ALIGHIERI 21	20025	1935	1935
48	20091810422358035	11284820153	2020	CONTRADA SAN MAGNO	LEGNANO	MI	VIA BERCHET 8	20025	1935	1935
49	20091815031723399	92004240153	2020	CONTRADA LA FLORA	LEGNANO	MI	VIA CIRO MENOTTI 206	20025	1935	1935
50	20091815033423428	92006410150	2020	CONTRADA SAN MARTINO	LEGNANO	MI	VIA DEI MILLE 9	20025	1935	1935
51	20072018482438928	01688320546	2020	ENTE AUTONOMO GIOSTRA DELLA QUINTANA	FOLIGNO	PG	LARGO FREZZI 4	06034	1946	1946
52	20072111334123158	90014390471	2020	COMITATO CITTADINO DI PISTOIA	PISTOIA	PT	CORSO GRAMSCI 14810	51100	1993	1947
53	20091717320515290	02901590543	2020	MAGNIFICA PARTE DE SOTTO	ASSISI	PG	VIA FORTINI 3/A	06081	2011	1954
54	20091712051917514	01415500394	2020	BORGO DURBECCO	FAENZA	RA	PIAZZA FRA' SABA 5	48018	1957	1957
55	20091712052317538	01384060396	2020	RIONE NERO APS	FAENZA	RA	VIA DELLA CROCE 14	48018	1957	1957
56	20091712052717556	81003880390	2020	RIONE ROSSO APS	FAENZA	RA	VIA CAMPIDORI 28	48018	1957	1957
57	20091712053217570	81004490397	2020	ASSOCIAZIONE RIONE VERDE	FAENZA	RA	VIA CAVOUR 37	48018	1957	1957
58	20091811223768001	80005810074	2020	LO CHARABAN - THEATRE POPULAIRE EN PATOIS	AOSTA	AO	VIA CHABLOZ 4	11100	1958	1958

59	20090217000139451	80001160524	2020	QUARTIERE TRAVAGLIO	MONTALCINO	SI	VIA DONNOLI 59	53024	1961	1958
60	20090716173711323	92008710524	2020	QUARTIERE PIANELLO	MONTALCINO	SI	VIA DELLE SCUOLE 3	53024	1961	1958
61	20091712051517491	90000100397	2020	ASSOCIAZIONE RIONE GIALLO GALEOTTO MANFREDI APS	FAENZA	RA	VIA BONDIOLO 85	48018	1960	1960
62	20082709333550836	00751550542	2020	ASSOCIAZIONE TERZIERE CASTELLO	CITTA' DELLA PIEVE	PG	PIAGGIA DELLA LOCANDA SN	06062	1961	1961
63	20090915530930972	02013070483	2020	COMITATO CARNEVALE DICOMANO FONDATORE DON LINO CHECCHI	DICOMANO	FI	PIAZZA DELLA REPUBBLICA 5	50062	1999	1961
64	20091012110247035	02119690549	2020	ENTE PALIO DE SAN MICHELE	BASTIA UMBRA	PG	VIA S.ANGELO 6	06083	1995	1962
65	20072016004651844	90017430522	2020	CONTRADA DI REFENERO	TORRITA DI SIENA	SI	VIA PIETRO DEL CADIA 17	53049	2005	1966
66	20091711183765041	01355080530	2020	CONTRADA LE STORTE	CASTEL DEL PIANO	GR	VIA MARCONI 8	58033	1968	1968
67	20091815164445332	92027400537	2020	CONTRADA BORGO	CASTEL DEL PIANO	GR	PIAZZA VEGNI 2/A	58033	1968	1968
68	20091815244966644	01403710534	2020	CONTRADA POGGIO	CASTEL DEL PIANO	GR	PIAZZA COLONNA 2/A	58033	1968	1968
69	20091911162039246	01048200537	2020	CONTRADA IL MONUMENTO	CASTEL DEL PIANO	GR	VIA CAMPOGRANDE 10	58033	1968	1968
70	20081310474925094	84501950020	2020	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI SANTHIA'	SANTHIA'	VC	VIA OSPEDALE 11	13048	1969	1969
71	20091710512448021	94510530150	2020	ASSOCIAZIONE MUSICALE RINA SALA GALLO DI MONZA	MONZA	MI	VIA FRISI 23	20900	1984	1970
72	20072016411651224	90009230526	2020	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CONTIGNANO	RADICOFANI	SI	PIAZZA DELLA TORRE 3	53040	1995	1971
73	20072212060910220	91010170552	2020	ENTE GIOSTRA DELL'ARME	SAN GEMINI	TR	VIA CATAONE 4	05029	1974	1974
74	20091209564669650	00773970520	2020	ASSOCIAZIONE CONTRADA DEL POGGIOLO	MONTEPULCIANO	SI	VIA DEL MACELLINO 1	53045	1974	1974
75	20072017125466851	00751190521	2020	MAGISTRATO DELLE CONTRADE	MONTEPULCIANO	SI	VIA DELL'OPIO NEL CORSO 1	53045	1989	1974
76	20072016250853408	00774400527	2020	CONTRADA LE COSTE	MONTEPULCIANO	SI	VIA PIANA	53045	1990	1974
77	20090809154825489	00773950522	2020	CONTRADA DI VOLTAIA	MONTEPULCIANO	SI	VIA DELLE MURA CASTELLANE 2	53045	1990	1974
78	20091710485827327	00830910527	2020	CONTRADA DI TALOSA	MONTEPULCIANO	SI	VIA RICCI 21	53045	1993	1974
79	20091818250748752	90002450527	2020	NOBIL CONTRADA DI SAN DONATO	MONTEPULCIANO	SI	VIA SAN DONATO 9	53045	1997	1974
80	20091818034645506	90009750523	2020	CONTRADA DI CAGNANO	MONTEPULCIANO	SI	VICOLO DEGLI ORTI 1	05045	1998	1974
81	20091818175337673	01050120524	2020	CONTRADA DI GRACCIANO ASS. STORICO CULTURALE DI PROMOZIONE	MONTEPULCIANO	SI	PIAZZA PASQUINO DA MONTEPULCIANO 5	53045	2001	1974
82	20091715371530171	00448460188	2020	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PARONA	PARONA	PV	VIA 43946 25	27020	1975	1975
83	20092116015754400	92001920526	2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA CAMIGLIANO	MONTALCINO	SI	VIA D'INGRESSO 1	53024	1975	1975
84	20090808583923703	92010070214	2020	ARS CANTANDI	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA ROST 9	39031	1978	1978
85	20082521570752603	00300930252	2020	QUARTIERE SANTO STEFANO	FELTRE	BL	VIA MARCO DAMELLO 13	32032	1979	1979
86	20090409135649329	04818830483	2020	CONTRADA FERRUZZA APS	FUCECCHIO	FI	VIA DELLA PESCAIA 18	50054	1981	1981
87	20090409212940718	91001830487	2020	CONTRADA PORTA RAIMONDA APS	FUCECCHIO	FI	VIA GIORDANO 59/61	50054	1981	1981
88	20090409554249060	91005170484	2020	GRUPPO SPONTANEO DI INZIATIVA APS	FUCECCHIO	FI	VIA PORTO DI CAVALLAIA 1	50054	1981	1981
89	20091609405143160	92003470058	2020	COMITATO PALIO RIONE DON BOSCO	ASTI	AT	CORSO DANTE 188	14100	1981	1981
90	20091609174125112	01666760184	2020	SFORZINDA	VIGEVANO	PV	VICOLO SEMINARIO 5	27029	1996	1981
91	20091013553314021	00818240525	2020	ASSOCIAZIONE GIOSTRA DEL SARACINO	SARTEANO	SI	VIA RICASOLI 43	53047	1982	1982
92	20091618174661795	00827290529	2020	CONTRADA SS TRINITA'	SARTEANO	SI	PIAZZA BARGAGLI 3	53047	1982	1982
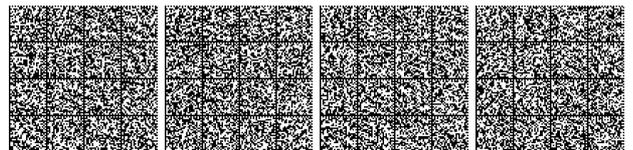
93	20072017323766613	01012740526	2020	ASSOCIAZIONE TRE BERTE	MONTEPULCIANO	SI	VIA S.S. 326 EST - LOC. TRE BERTE 154	53045	2000	1982
94	20072816473024768	92021880213	2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE 'IL TELAIO'	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA MARIA-TERESA-RIEDL 3	39031	1984	1984
95	20091816173955769	05042870153	2020	ASSOCIAZIONE MUSICALE SANTA CECILIA BESANA IN BRIANZA APS	BESANA IN BRIANZA	MI	VIA MANZONI 21	20842	1984	1984
96	20082710063214113	01951160033	2020	VER1 MUSICA ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT	VERUNO	NO	VIA MARCONI 4/A	28010	2004	1987
97	20090709463621483	00926140195	2020	COMITATO CARNEVALE CREMASCO	CREMA	CR	VIA ENRICO FERMI	26013	1988	1988
98	20072311512228990	01517990469	2020	ASSOCIAZIONE CARNEVALDARSENA	VIAREGGIO	LU	VIA SALVATORI EX. TIRO A VOLO SNC	55049	1993	1993
99	20091819285545176	92001550547	2020	QUARTIERE PORTA SANTA CROCE	NOCERA UMBRA	PG	PIAZZA MEDAGLIE D'ORO SNC	06025	1993	1993
100	20090808583813702	81013290218	2020	DAS FENSTER - VEREIN FR KULTUR & WEITERBILDUNG	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA AUSSERRAGEN 3	39031	1994	1994
101	20073020221256596	01332950664	2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOSTRA CAVALLERESCA DI SULMONA	SULMONA	AQ	VIA ARABONA 8	67039	1993	1995
102	20072811562645421	93016580818	2020	CLUB AUTO E MOTO D'EPOCA FRANCESCO SARTARELLI	TRAPANI	TP	VIA SPALTI 47	91100	1995	1995
103	20090311422513757	92010160668	2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE SESTIERE PORTA JAPASSERI	SULMONA	AQ	VICO PERSICO 41974	67039	1996	1995
104	20090311435514176	92011890669	2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE SESTIERE PORTA MANARESCA	SULMONA	AQ	VIA MORRONE 40	67039	1997	1995
105	20072015025356644	90004930526	2020	COMPAGNIA PALIO DI SAN CASSIANO	SAN CASCIANO DEI BAGNI	SI	VIA LUZIA 2	53040	2011	1995
106	20072211045520618	01141970424	2020	CORPO BANDISTICO CASTELFERRETTI	FALCONARA MARITTIMA	AN	VIA P.MAURI 19/A	60015	1996	1996
107	20090808583853698	00735590218	2020	COLLEGIUM MUSICUM BRUNECK	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA PAUL VON STERNBACH 3	39031	1996	1996
108	20091610533519375	01738470978	2020	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	CARMIGNANO	PO	PIAZZA MATTEOTTI 31	59015	1996	1996
109	20090808583913704	92013560211	2020	MGV - BRUNECK 1843	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA PAUL VON STERNBACH 3	39031	1997	1997
110	20091109104410039	01565690227	2020	SCUDERIA TRENTINA STORICA	TRENTO	TN	VIA DI COLTURA 132	38123	1997	1997
111	20091719240543551	92011930663	2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE BORGO S. MARIA DELLA TOMBA	SULMONA	AQ	CORSO OVIDIO 96	67039	1997	1997
112	20072310054167008	90011130748	2020	FONDAZIONE ISTITUTO CONCERTISTICO SCUOLA DI MUSICA ARMONICA	CAROVIGNO	BR	VIA SANTA SABINA 273/A	72012	1998	1998
113	20080511540562847	01134350295	2020	CENTRO DOCUMENTAZIONE POLESANO ONLUS	ROVIGO	RO	VIA LIVELLO 45	45100	1999	1999
114	20090808583813700	01733530214	2020	KURATORIUM STIFTSMUSEUM INNICHEN	SAN CANDIDO .INNICHEN.	BZ	VIA ATTO 2	39038	1999	1999
115	20090809153215462	00997660527	2020	COMPAGNIA POPOLARE DEL BRUSCELLO	MONTEPULCIANO	SI	PIAZZA SANTA LUCIA	53045	1999	1999
116	20090915281456211	91017410480	2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE ELITROPIA	CERTALDO	FI	VIA BOCCACCIO 35	50052	2000	2000
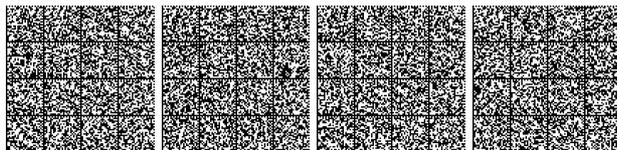
117	20091418143746201	90033020372	2020	ASSOC. CULTUR. E SPORTIVO DILETTANT. I DIFENSORI DELLA ROCCA	IMOLA	BO	VIA CAVOUR 77	40026	2001	2001
118	20091713171232760	96063530040	2020	LOU DALFIN	CARAGLIO	CN	VIA MONDOVI' 9	12023	2002	2002
119	20091809204861007	93151950230	2020	ASSOCIAZIONE GIOCHI ANTICHI	VERONA	VR	VIA CASTELLO SAN FELICE 9	37128	2002	2003
120	20090117222545281	90016020522	2020	ASSOCIAZIONE LO STRETTO	PIANCASTAGNAIO	SI	VICOLO DELLA FAGGIA 14	53025	2003	2003
121	20072014242833396	02347500304	2020	GRUPPO STORICO DE PORTIS	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	VIA PATRIARCATO 22	33043	2004	2004
122	20072014245343495	02344480302	2020	GRUPPO STORICO BOIANI	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	BORGO SAN PIETRO 61	33043	2004	2004
123	20082519040637947	02521880795	2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOACCHINO MURAT ONLUS	PIZZO	VV	VIA NAZIONALE 98 BIS	89812	2004	2004
124	20091617413969934	91044940657	2020	ASSOCIAZIONE ASSO CARR	ROCCADASPIDE	SA	VIA CARRETIELLO 170	84069	2004	2004
125	20072312444725326	01992180461	2020	ASSOCIAZIONE LA LIBECCIATA	VIAREGGIO	LU	VIA VIRGILIO 58	55049	2005	2005
126	20090416390215517	90005250460	2020	FONDAZIONE GIOVANNI PASCOLI	BARGA	LU	LOCALITA CAPRONA	55051	2005	2005
127	20091719241943574	92012030661	2020	ASSOCIAZIONE SESTIERE DI PORTA FILIAMABILI	SULMONA	AQ	LARGO MAZARA	67039	2005	2005
128	20091512333115221	91027000487	2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE LE NINFEE	EMPOLI	FI	VIA DEI CAPPUCCINI 71/C	50053	2006	2006
129	20091019342554633	93042560230	2020	ASSOCIAZIONE ALAYA	FOLGARIA	TN	LOCALITA' MOLINI 27	38064	2004	2008
130	20091609434245838	02860131206	2020	GRUPPO DI STUDI ALTA VALLE DEL RENO ASS. DI VOL. CULTURALE	PORRETTA TERME	BO	VIA DON MINZONI 31	40046	2008	2008
131	20091618214654900	97488410156	2020	ASS.CULTURALE FESTIVAL DEL TEATRO E DELLA COMICITA' DI LUINO	MILANO	MI	VIA EDOLO 3	20125	2008	2008
132	20091819285465174	91001390540	2020	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO VALTOPINA	VALTOPINA	PG	VIA GORIZIA SNC	06030	2008	2008
133	20092019045414306	01069370250	2020	ASSOCIAZIONE PALIO DI FELTRE	FELTRE	BL	PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 21	32032	2008	2008
134	20091710530148440	06607690960	2020	COMITATO PREMIO D'ARTE CITTA' DI MONZA	MONZA	MI	VIALE BRIANZA 2	20900	2009	2009
135	20091819285345171	03059990543	2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ARENGO	NOCERA UMBRA	PG	VIA SASSAIOLI 1	06025	2009	2009
136	20092110285861700	02322370186	2020	PRO LOCO CASTANA	CASTANA	PV	VIA ROMA 42	27040	2009	2009
137	20090917282620922	96029610795	2020	ASSOCIAZIONBE CULTURALE - MUSICALE LIRABATTENTE	VIBO VALENTIA	VV	VIA CRISTOFORO COLOMBO SV	89900	2010	2010
138	20072218022052531	93080350387	2020	ASSOCIAZIONE FIERA DI MERCI E BESTIAME	POGGIO RENATICO	FE	VIA FORNASINI 4	44028	2011	2011
139	20091610474712980	92084920484	2020	ALFAFILM	PRATO	PO	VIA CANTAGALLO 277	59100	2011	2011
140	20091719224043411	01849110661	2020	FABBRICA CULTURA	SULMONA	AQ	VICO DEL VECCHIO 28	67039	2011	2011
141	20091709520363478	93545760154	2020	ASSOCIAZIONE IL GOMITOLO DI MIMM	NERVIANO	MI	VIA PALADINA 30	20014	2013	2013
142	20091815471310419	94224980485	2020	ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE RISTORANTI DELL'OLIO	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	FI	VIA MONTECALVI 3	50026	2013	2013
143	20090914572911151	03873610244	2020	COMITATO STORICO CULTURALE IL 1400 LEONICENO	LONIGO	VI	VIA SCUOLE MONTICELLO 11	36045	2014	2014

144	20091815453240132	94259780487	2020	CONTRADE SANCASCIANESI	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	FI	VIA ROMA 33	50026	2016	2016
145	20090112225722169	02256730561	2020	ASSOCIAZIONE AMICI DEL PALIO	RONCIGLIONE	VT	VIA ROMA 10A	01037	2017	2017
146	20092110453265600	97810560017	2020	FONDAZIONE CASA LAJOLO	TORINO	TO	VIA MAGENTA 35	10128	2017	2017
147	20072118320733243	92106800649	2020	PIATTO D'ARGENTO	AVELLINO	AV	VIA CIRCUMVALLAZIONE 133	83100	2019	2019
148	20091818253728821	93117500616	2020	ARCHEOCLUB D'ITALIA APS	RUVIANO	CE	VIA UMBERTO I 27	81010	2020	2020

21A00861

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 dicembre 2020.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «Bioecopest S.r.l.», in Alghero, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 - registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2019, reg. n. 749, con il quale al dott. Giuseppe Blasi è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaft», ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell'8 febbraio 2019;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Vista l'istanza presentata in data 24 aprile 2020 dal centro «Bioecopest S.r.l.» con sede legale in S.P. Porto Conte/Capo Caccia km 8.400 loc. Tramariglio - 07041 Alghero (SS);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020 recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841, registrata all'Ufficio centrale di bilancio al n. 323 in data 21 aprile 2020, finalizzata all'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – DIPEISR, del 1° aprile 2020, n. 1141;

Vista la nota dell'11 novembre 2020, n. 9308119, con la quale sono fornite le istruzioni necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa, in assenza del direttore generale dello sviluppo rurale e fino al perfezionamento dell'incarico del nuovo direttore;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 24 aprile 2020, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata in data 28 luglio 2020 presso il centro «Bioecopest S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «Bioecopest S.r.l.» con sede legale in S.P. Porto Conte/Capo Caccia km 8.400 loc. Tramariglio - 07041 Alghero (SS) è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia sementi;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

fitoregolatori;

attivatori delle autodifese della pianta.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alla verifica biennale *in loco* del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «Bioecopest S.r.l. è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità di mesi ventiquattro a partire dalla data di ispezione effettuata presso il centro «Bioecopest S.r.l.» in data 28 luglio 2020.

2. Il centro «Bioecopest S.r.l.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2020

Il Capo del Dipartimento: BLASI

21A00824

DECRETO 22 dicembre 2020.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «Biofarm S.r.l.», in Macerata Campania, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 - registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2019, reg. n. 749, con il quale al dott. Giuseppe Blasi è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaft», ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell'8 febbraio 2019;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle poli-

tiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Vista l'istanza presentata in data 7 maggio 2020 dal centro «Biofarm S.r.l.» con sede legale in via Mazzini Vico VI° – 81047 Macerata Campania (CE);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020 recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841, registrata all'Ufficio centrale di bilancio al n. 323 in data 21 aprile 2020, finalizzata all'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – DIPEISR, del 1° aprile 2020, n. 1141;

Vista la nota dell'11 novembre 2020, n. 9308119, con la quale sono fornite le istruzioni necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa, in assenza del direttore generale dello sviluppo rurale e fino al perfezionamento dell'incarico del nuovo direttore;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 7 maggio 2020, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata in data 5 settembre 2020 presso il centro «Biofarm S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «Biofarm S.r.l.» con sede legale in via Mazzini Vico VI° – 81047 Macerata Campania (CE) è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o *post*-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia sementi;

conservazione *post*-raccolta;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alla verifica biennale *in loco* del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «Biofarm S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità di mesi ventiquattro a partire dalla data di ispezione effettuata presso il centro «Biofarm S.r.l.» in data 5 settembre 2020.

2. Il centro «Biofarm S.r.l.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto,
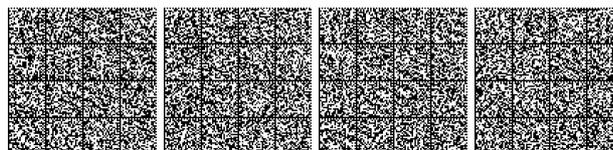
potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2020

Il Capo del Dipartimento: BLASI

21A00825

DECRETO 22 dicembre 2020.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «Consorzi agrari d'Italia S.p.a.», in Roma, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 - registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2019, reg. n. 749, con il quale al dott. Giuseppe Blasi è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaft», ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell'8 febbraio 2019;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Vista l'istanza presentata in data 18 settembre 2019 dal centro «Consorzio agrario dell'Emilia-società cooperativa» con sede legale in via Centese 5/3 – 40016 San Giorgio di Piano (BO);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020 recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841, registrata all'Ufficio centrale di bilancio al n. 323 in data 21 aprile 2020, finalizzata all'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – DIPEISR, del 1° aprile 2020, n. 1141;

Vista la nota dell'11 novembre 2020, n. 9308119, con la quale sono fornite le istruzioni necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa, in assenza del direttore generale dello sviluppo rurale e fino al perfezionamento dell'incarico del nuovo direttore;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 18 settembre 2019, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata in data 17 settembre 2020 presso il centro «Consorzio agrario dell'Emilia-società cooperativa»;

Considerata la dichiarazione del 17 settembre 2020 con la quale il direttore generale del centro di saggio «Consorzio agrario dell'Emilia» inerente il conferimento del centro di che trattasi nella costituenda società «Consorzi Agrari d'Italia S.p.a.», acquisita come parte integrante del verbale da parte del gruppo ispettivo;

Considerata la nota del 1º ottobre 2020 con la quale il centro di saggio «Consorzio agrario dell'Emilia» ha comunicato di essere definitivamente confluito nella nuova struttura denominata «Consorzi agrari d'Italia S.p.a.» con
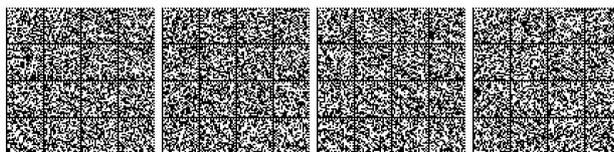
sede legale in via XXIV maggio n. 43 - 00187 Roma, mantenendo le strutture e la sede operativa in via Centese 5/3 – 40016 San Giorgio di Piano (BO), a far data dal 1º ottobre 2020;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro di saggio «Consorzio agrario dell'Emilia-società cooperativa» con sede legale in via Centese 5/3 - 40016 San Giorgio di Piano (BO), riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari con il decreto ministeriale 0021350 del 6 luglio 2018, modifica la propria ragione sociale in «Consorzi agrari d'Italia S.p.a.» con sede legale in via XXIV maggio n. 43 - 00187 Roma.

2. Il centro di saggio «Consorzi agrari d'Italia S.p.a.» con sede legale in via XXIV maggio n. 43 - 00187 Roma è riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia sementi;

diserbo;

entomologia;

patologia vegetale;

produzione sementi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alla verifica biennale *in loco* del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «Consorzi agrari d'Italia S.p.a.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità di mesi ventiquattro a partire dalla data di ispezione effettuata presso il centro «Consorzi agrari d'Italia S.p.a.» in data 17 settembre 2020.

2. Il centro «Consorzi agrari d'Italia S.p.a.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2020

Il Capo del Dipartimento: BLASI

21A00826

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 febbraio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Zefiro società cooperativa sociale», in Latina e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della mancata revisione della UE.COOP., concluse con la proposta di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Zefiro società cooperativa sociale»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 326.081,00, si riscontrano una massa debitoria di euro 616.721,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 295.944,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti tributari e previdenziali, come esposto nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2016;

Considerato che in data 11 febbraio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite raccomandata inviata al legale rappresentante presso la sede legale della cooperativa, come risultante da visura camerale, non disponendo la società di posta elettronica certificata, è stata restituita con la dicitura «compiuta giacenza» e che, pertanto, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 3 febbraio 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 3 febbraio 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Roberto Mantovano;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Zefiro società cooperativa sociale», con sede in Latina (LT) (codice fiscale 01940440595) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Roberto Mantovano, (codice fiscale MNTRRT64H28F839M) nato a Napoli (NA) il 28 giugno 1964 e domiciliato in Roma (RM), Lungotevere Michelangelo, n. 9.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 febbraio 2021

Il Ministro: PATUANELLI

21A00862

DECRETO 8 febbraio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ali e Radici società cooperativa sociale», in Rimini e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Ali e Radici società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 58.199,00, si riscontrano una massa debitoria di euro 115.871,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 78.182,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza di previdenziali e dal mancato pagamento di mensilità stipendiali, come esposto nel verbale di revisione del 10 gennaio 2019;
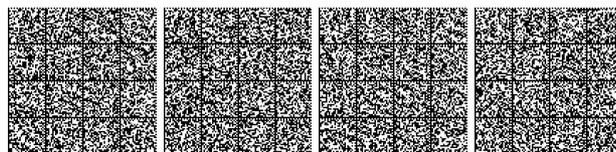
Considerato che in data 26 febbraio 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 3 febbraio 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 3 febbraio 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Andrea Cenerini;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ali e Radici società cooperativa sociale», con sede in Rimini (RN) - (C.F. 03305170403) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Cenerini, (codice fiscale CNRNDR72R30H501K) nato a Roma (RM) il 30 ottobre 1972 e domiciliato in Rimini (RN), via Flaminia n. 183/B.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 febbraio 2021

Il Ministro: PATUANELLI

21A00863

DECRETO 8 febbraio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Futura società cooperativa in liquidazione», in San Romano in Garfagnana e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Futura società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione economico-patrimoniale aggiornata al 31 ottobre 2019, acquisita in sede di revisione, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad euro 31.165,00 si riscontra una massa debitoria pari ad euro 65.565,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad euro - 37.967,00;

Considerato che in data 16 marzo 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Futura società cooperativa in liquidazione», con sede in San Romano in Garfagnana (LU) (codice fiscale 02309570469) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Carotti, nato a Nuoro il 5 ottobre 1977 (codice fiscale CRTPLA77R05F979Y), e domiciliato in Lucca, via dello stadio n. 56.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 febbraio 2021

Il Ministro: PATUANELLI

21A00864

DECRETO 8 febbraio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ospitalità Salentina società cooperativa - in liquidazione», in Galatina e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Ospitalità Salentina società cooperativa - in liquidazione», sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota del 19 gennaio 2021 con cui l'associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 5.070,00, si riscontrano una massa debitoria di euro 144.607,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 139.537,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e tfr, dalla presenza di un decreto ingiuntivo, atto di precetto e atto di pignoramento presso terzi, nonché di istanza di fallimento presentata al Tribunale di Lecce dal sig. Lia Roberto, creditore per mensilità stipendiali e tfr.;

Considerato che in data 20 gennaio 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 3 febbraio 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 3 febbraio 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Anna Marra;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ospitalità Salentina società cooperativa - in liquidazione», con sede in Galatina (LE) - (codice fiscale 04661260754) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Anna Marra (codice fiscale MRRNNA59P67D863D), nata a Galatone (LE) il 27 settembre 1959 ed ivi domiciliata in Contrada Aparo.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 febbraio 2021

Il Ministro: PATUANELLI

21A00865

DECRETO 8 febbraio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Piccola società cooperativa "Prima" a responsabilità limitata in liquidazione», in Mira e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Piccola società cooperativa "Prima" a responsabilità limitata in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 161.384,00, si riscontra una massa debitoria di euro 630.642,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -578.687,00;

Considerato che in data 3 novembre 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Piccola società cooperativa "Prima" a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Mira (VE), (codice fiscale n. 02897550279) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giulio Marin, nato a Treviso (TV) il 20 luglio 1972, (codice fiscale MRNGLI72L20L407G) e domiciliato in Venezia Mestre (VE), via Mestrina n. 6c.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 febbraio 2021

Il Ministro: PATUANELLI

21A00917

DECRETO 8 febbraio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Synago - società cooperativa in liquidazione», in Collegno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
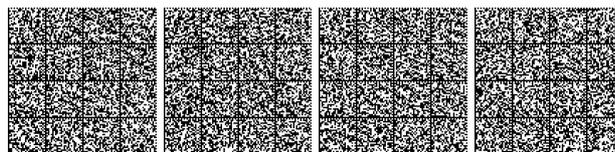
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 16 luglio 2019, n. 192/2019 del Tribunale di Torino con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Synago - società cooperativa sociale in liquidazione»;

Considerato che *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Synago - società cooperativa sociale in liquidazione» con sede in Collegno (TO) (codice fiscale n. 09914970018) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Carlo Tantardini, nato a Cremona il 5 dicembre 1954 (codice fiscale TNTLSN54T05D150A) e domiciliato in Torino, via Pomba, n. 29.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 febbraio 2021

Il Ministro: PATUANELLI

21A00918

DECRETO 8 febbraio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Qesta società cooperativa», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il d.d. 13 giugno 2018 n. 18/SGC/2018 con il quale la società cooperativa «Qesta società cooperativa» con sede in Genova è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile la dott.ssa Clivia Cifaldi ne è stata nominata commissario governativo;

Vista la sentenza del 16 maggio 2019 n. 54/19 del Tribunale di Genova con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della suindicata società cooperativa su ricorso del commissario governativo;

Considerato che *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il commissario governativo è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato indivi-

duato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito intenet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa «Qesta società cooperativa» con sede in Genova (codice fiscale 01924850991) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Bruno Bassi, nato a Genova il 23 agosto 1962 (codice fiscale BSSBRN62M23D969R) ed ivi residente in Piazza della Vittoria, n. 6/9.

Art. 2.

Con successivo provvedimento salì definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 febbraio 2021

Il Ministro: PATUANELLI

21A00919

DECRETO 8 febbraio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop edile e servizi società cooperativa a responsabilità limitata», in Castelfranco Veneto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Coop edile e servizi società cooperativa a responsabilità limitata»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 38.123,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.650.090,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 1.611.967,00;

Considerato che in data 20 marzo 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto tramite processo di estrazione informatico tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop edile e servizi società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Castelfranco Veneto (TV), (codice fiscale 04534200268), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Callegaro, nato a Treviso (TV) il 9 luglio 1967, (codice fiscale CLLPLA67L09L407T), ed ivi domiciliato in Strada Comunale delle Corti, n. 71.
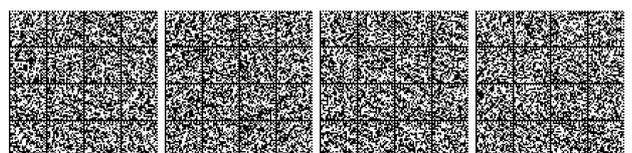
Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 febbraio 2021

Il Ministro: PATUANELLI

21A00920

DECRETO 8 febbraio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Caffè-bar Borsa società cooperativa», in Cittadella e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la «Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società Caffè-bar Borsa società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 78.993,00, si riscontra una massa debitoria di euro 160.731,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 97.045,00;

Considerato che in data 9 luglio 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta cooperativa ha dichiarato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la nota con la quale l'associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della cooperativa in argomento;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 3 febbraio 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 3 febbraio 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Andrea Mazzai;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Caffè-bar Borsa società cooperativa», con sede in Cittadella (PD), codice fiscale 04503230288, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Mazzai, (codice fiscale MZZ NDR 80H10 F861P), nato a Negrar (VR) il 10 giugno 1980), domiciliato in Verona (VR) - via Umbria n. 4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 febbraio 2021

Il Ministro: PATUANELLI

21A00921

DECRETO 8 febbraio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sun coop società cooperativa», in Verona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 13 gennaio 2020, n. 3/2020 del Tribunale di Verona con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Sun coop società cooperativa»;

Considerato che *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sun coop società cooperativa» con sede in Verona (VR), (codice fiscale 04192050237) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Mazzai (codice fiscale MZZ NDR 80H10 F861P) nato a Negrar (VR) il 10 giugno 1980 e domiciliato in Verona (VR) - via Umbria n. 4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 febbraio 2021

Il Ministro: PATUANELLI

21A00922

DECRETO 8 febbraio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale Badantya a r.l.», in Malo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 16 aprile 2019, n. 79/2019 del Tribunale di Vicenza con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa sociale Badantya a r.l.»;

Considerato che *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata

all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa sociale Badantya a r.l.» con sede in Malo (VI), (codice fiscale 03381061203) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Piva, nato a Legnago (VR), il 26 marzo 1972, (codice fiscale PVI MRC 72C26 E512Z), e domiciliato in Verona in viale del Lavoro n. 53.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 febbraio 2021

Il Ministro: PATUANELLI

21A00923

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 febbraio 2021.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Molise. (Ordinanza n. 741).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25 e 27;

Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021, nonché l'ulteriore delibera del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell' 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, n. 663 e n. 664 del 18 aprile 2020 e n. 665, n. 666 e n. 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 di-

cembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio 2021 e n. 740 del 12 febbraio 2021, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
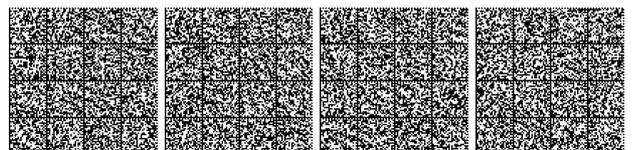
Visto l'art. 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto l'art. 110, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Visto l'art. 2222 del codice civile;

Considerato che, in ragione dell'accresciuto numero dei contagi in relazione alla straordinaria situazione determinatasi nella Regione Molise con riferimento alla diffusione della pandemia da Covid-19, il presidente della Regione Molise, con nota del 12 febbraio 2021 n. 25963, ha rappresentato l'esigenza di potenziamento degli organici di personale medico, infermieristico e socio sanitario delle aziende sanitarie ed ospedaliere regionali;

Considerato di dover garantire un supporto di carattere nazionale alle strutture sanitarie della Regione Molise, attraverso il reperimento di professionalità specifiche;

Acquisita l'intesa della Regione Molise;

Di concerto con il Ministro della salute;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Reperimento figure professionali

1. Al fine di garantire una più efficace gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Molise, per il supporto delle attività delle aziende sanitarie ed ospedaliere, anche nei reparti COVID, il Dipartimento della protezione civile, con apposito avviso da pubblicarsi sul sito del medesimo Dipartimento, provvede al reperimento delle seguenti figure professionali:

a) diciotto medici laureati e abilitati all'esercizio della professione, specializzati nelle seguenti discipline: sei specializzati in anestesia e rianimazione, dodici specializzati in malattie infettive, malattie dell'apparato respiratorio e medicina interna e regolarmente iscritti agli ordini professionali;

b) trenta infermieri, in possesso dei relativi titoli abilitativi e iscritti agli ordini professionali;

c) quindici operatori socio sanitari, in possesso dei relativi requisiti professionali.

2. Alla manifestazione di interesse non possono partecipare i dipendenti pubblici e privati operanti nel settore sanitario e socio-sanitario in ambito nazionale, al fine di non pregiudicare i livelli di servizio attuali. È consentita la partecipazione di professionisti in quiescenza in possesso di idoneità psicofisica specifica allo svolgimento delle attività richieste. È consentita la partecipazione all'avviso di interesse a cittadini di Paesi dell'Unione europea e a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea purchè in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità che abbiano avuto il riconoscimento del proprio titolo, ovvero che siano in possesso di certificato di iscrizione all'albo professionale del Paese di provenienza, coerentemente con l'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

3. L'elenco di coloro che presentano manifestazione di interesse rispetto all'avviso di cui al comma 1 è trasmesso alla Regione Molise ed è pubblicato sul sito del Dipartimento della protezione civile. La Regione Molise, anche attraverso le proprie aziende del servizio sanitario regionale, provvede a conferire, previa verifica dei requisiti professionali, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con scadenza non superiore al 31 marzo 2021, prorogabili, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, in ragione del perdurare dell'esigenza e dello stato di emergenza, nei limiti delle risorse disponibili per la gestione emergenziale. I predetti incarichi sono conferiti in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

4. Ai medici incaricati di cui al comma 1, lettera *a)*, è riconosciuto un compenso orario di 45 euro lordi omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico del soggetto giuridico che ha formalizzato l'incarico ai medici ai sensi della presente ordinanza.

5. Agli infermieri incaricati di cui al comma 1, lettera *b)*, è riconosciuto un compenso orario di 26 euro lordi omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico del soggetto giuridico che ha formalizzato l'incarico agli infermieri ai sensi della presente ordinanza.

6. Agli operatori socio sanitari di cui al comma 1, lettera *c)*, è riconosciuto un compenso orario di 22 euro lordi omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico del soggetto giuridico che ha formalizzato l'incarico agli operatori socio sanitari ai sensi della presente ordinanza.

7. La prestazione lavorativa non può eccedere le quarantadue ore settimanali a carico delle risorse stanziate per l'emergenza. La Regione Molise può riconoscere il compenso per ulteriori prestazioni orarie di lavoro eventualmente richieste ed effettivamente rese, con oneri a carico del bilancio regionale.

8. Al personale incaricato di cui al comma 1, residente fuori dalla Regione Molise, è altresì riconosciuto un rimborso forfetario omnicomprensivo, pari ad euro 1.000,00 su base mensile, nel limite delle disponibilità di cui all'art. 3, comma 2 per il vitto, l'alloggio e il viaggio presso i comuni della Regione Molise.

9. Il rapporto di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per quanto non previsto dai commi 4, 5, 6 e 7, è disciplinato dalle disposizioni previste in materia di organizzazione del lavoro dell'ordinamento di ciascun ente presso cui il personale incaricato presta la propria attività ai sensi della presente ordinanza.

10. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, è estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.

11. Il periodo relativo alla durata dei rapporti di cui al presente articolo non è computabile ai fini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 2.

Deroghe

1. Per l'attuazione delle attività previste dalla presente ordinanza, è autorizzata la deroga alle seguenti disposizioni:

art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede, nel limite massimo complessivo di 483.000,00 euro, nell'ambito delle risorse stanziate per l'emergenza.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 6213 intestata al presidente della Regione Molise - soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti. Resta fermo quanto disposto in tema di rendicontazione dalla circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile del 23 maggio 2020 e successive modifiche e integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2021

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

21A01053

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 3 febbraio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Desadoc», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/148/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'AIFA, in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare

riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 68/2019 del 18 marzo 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2019 con la quale la società DOC Generici S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Desadoc» (desametasone) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni;

Vista la domanda presentata in data 27 novembre 2020 con la quale la società DOC Generici S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Desadoc» (desametasone) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 045264013;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11-15 e 22 gennaio 2021;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DESADOC (desametasone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «1,5 mg/ml collirio, soluzione» 20 contenitori monodose LDPE da 0,3 ml - A.I.C. n. 045264013 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Desadoc» (desametasone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 febbraio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A00871

DETERMINA 3 febbraio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dymista», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/149/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministra-

zione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 640/2019 del 27 agosto 2019, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 231 del 2 ottobre 2019, con la quale la società Farma 1000 S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Dymista» (azelastina cloridrato e fluticasonepropionato) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 4 novembre 2019 con la quale la società Farma 1000 S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità dalla classe C(nn) alla classe C della suddetta specialità medicinale «Dymista» (azelastina cloridrato e fluticasonepropionato), relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 047931011;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta del 4-6 dicembre 2019;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DYMISTA (azelastina cloridrato e fluticasonepropionato) nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

confezione: «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 23 g/120 erogazioni - A.I.C. n. 047931011 (in base 10); classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dymista» (azelastina cloridrato e fluticasonepropionato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 febbraio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A00872

DETERMINA 3 febbraio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ipokima», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/150/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina n. 70/2019 del 19 marzo 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2019 con la quale la società Doc Generici S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Ipokima» (desametasone e antiinfettivi) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 30 novembre 2020 con la quale la società Doc Generici S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Ipokima» (desametasone e antiinfettivi) relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 044881023 e 044881011;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11-15 e 22 gennaio 2021;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale IPOKIMA (desametasone e antiinfettivi) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«0,3% + 0,1% collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE da 5 ml - A.I.C. n. 044881011 (in base 10); classe di rimborsabilità: «C»;

«0,3% + 0,1% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose in LDPE da 0,3 ml - A.I.C. n. 044881023 (in base 10); classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ipokima» (desametasone e antiinfettivi) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 febbraio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A00873

DETERMINA 3 febbraio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Norlevo», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/151/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con parti-

colare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA/IP n. 80/2018 del 30 gennaio 2018, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 66 del 20 marzo 2018, con la quale la società GMM Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Norlevo» (levonorgestrel);

Visto il comunicato di rettifica dell'estratto della determina AIFA/IP n. 80/2018 del 30 gennaio 2018, pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281/2018 del 3 dicembre 2018;

Vista la domanda presentata in data 18 dicembre 2020 con la quale la società GMM Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Norlevo» (levonorgestrel), relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 045887015;

Visto il parere della commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta del 11-12-13-14-15-22 gennaio 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NORLEVO (levonorgestrel) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «1,5 mg compresse» 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 045887015 (in base 10); classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Norlevo» (levonorgestrel) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica, da rinnovare volta per volta - minore di 18 anni (RNR);

medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco - maggiore di 18 anni (SOP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 febbraio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A00874

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Maalox»

Estratto determina IP n. 85 dell'8 febbraio 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale MAALOX PLUS 200+200+25 MG/TAB dalla Grecia con numero di autorizzazione 87853/12-12-11, intestato alla società Sanofi Aventis S.A. Leof. Andrea Siggrou 348, Kallithea 17674 Grecia e prodotto da Sanofi S.p.a. Strada statale 17-KM.22 S.n.c., 67019 Scoppito (AQ) Italy e Sanofi S.p.a. - viale Europa n. 11, 21040 Origgio (VA), Italy - con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Medifarm S.r.l. con sede legale in via Tiburtina n. 1166/1168 - 00156 Roma.

Confezione: MAALOX PLUS compresse masticabili «30 compresse».

Codice A.I.C.: 041417039 (in base 10) 17HYBH (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: magnesio idrossido 200 mg alluminio ossido, idrato 200 mg dimeticone 25 mg;

eccipienti: amido di mais, acido citrico, amido pregelatinizzato, glucosio, mannitolo, saccarosio, sorbitolo, sorbitolo liquido non cristallizabile, talco, magnesio stearato, saccarina sodica, aroma di limone, aroma di crema svizzera, ferro ossido giallo E 172.

Officine di confezionamento secondario:

European Pharma B.V. Osloweg 95 A, 9723 BK, Groningen - Paesi Bassi;

Pharma Gerke Artzneimittelvertriebs Gmbh Friedrich Bergius, Str. 13 - 41516 Grevenbroich - Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: MAALOX PLUS compresse masticabili «30 compresse».

Codice A.I.C.: 041417039.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: MAALOX PLUS compresse masticabili «30 compresse».

Codice A.I.C.: 041417039.

OTC – medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00875

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Bisolvon»

Estratto determina IP n. 99 dell'8 febbraio 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale BISOLVON 4mg/5ml *oral solution*, 250 ml dalla Irlanda con numero di autorizzazione PA0540/180/001, intestato alla società Sanofi-Aventis Ireland LTD T/A Sanofi Citywest Business Campus Dublin 24 Ireland e prodotto da Delpharm Reims S.a.s. 10 Rue Colonel Charbonneaux 51100 Reims France con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Medifarm S.r.l. con sede legale in via Tiburtina n. 1166/1168 - 00156 Roma.

Confezione: Bisolvon «4 mg/5 ml sciroppo gusto cioccolato ciliegia» flacone 250 ml con bicchiere dosatore.

Forma farmaceutica: sciroppo.

Composizione: 5 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: bromexina cloridrato 4 mg (equivalente a bromexina 3,65 *mg)*;

eccipienti: bromexina cloridrato 4 mg (equivalente a bromexina 3,65 *mg)*;

eccipienti: acido benzoico (E210), maltitolo liquido (E965), sucralosio (E955), aroma cioccolato, aroma ciliegia, levomentolo, acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Gerke Artzneimittelvertriebs Gmbh Friedrich-Bergius-Str. 13, 41516 Grevenbroich, Germania;

European Pharma B.V., Osloweg 95 A, 9723 BK, Groningen, Paesi Bassi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: BISOLVON «4 mg/5 ml sciroppo gusto cioccolato ciliegia» flacone 250 ml con bicchiere dosatore.

Codice A.I.C.: 049002013.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: BISOLVON «4 mg/5 ml sciroppo gusto cioccolato ciliegia» flacone 250 ml con bicchiere dosatore.

Codice A.I.C.: 049002013.

OTC – medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento se-

condario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00876

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nettacin Collirio»

Estratto determina IP n. 100 dell'8 febbraio 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NETTACIN 3 mg/ml picaturi oftalmice, solutie dalla Romania con numero di autorizzazione 10811/2018/01, intestato alla società SIFI S.p.a. - via Ercole Patti n. 36, 95025 - Aci S. Antonio (CT), Italia e prodotto da S.I.F.I. S.p.a. - via Ercole Patti n. 36 - 95025 - Aci S. Antonio (CT), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi sanitari integrati S.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza n. 3 - 20121 Milano.

Confezione: NETTACIN COLLIRIO «0,3% collirio, soluzione» flacone 5 ml.

Codice A.I.C.: 049095019 (in base 10) 1GU8CC (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: netilmicina solfato g 0,455 pari a netilmicina g 0,300;

eccipienti: sodio cloruro, benzalconio cloruro, acqua purificata.

Inserire al paragrafo «Precauzioni d'impiego»:

NETTACIN COLLIRIO contiene benzalconio cloruro:

benzalconio cloruro può essere assorbito dalle lenti a contatto morbide e può portare al cambiamento del loro colore. Tolga le lenti a contatto prima di usare questo medicinale e aspetti quindici minuti prima di riapplicarle;

benzalconio cloruro può anche causare irritazione agli occhi specialmente se ha l'occhio secco o disturbi alla cornea (lo strato trasparente più superficiale dell'occhio). Se prova una sensazione anomala all'occhio, di bruciore o dolore dopo aver usato questo medicinale, parli con il medico.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

Falorni S.r.l. - via provinciale Lucchese, S.n.c. - loc. Masotti - 51100 Serravalle Pistoiese (PT);

Prespack Jacek Karonski, UL. Sadowa 38, Skórzewo, 60-185 - Polonia;

STM Pharma Pro S.r.l. - Strada provinciale Pianura 2 - 80078 Pozzuoli (NA).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NETTACIN COLLIRIO «0,3% collirio, soluzione» flacone 5 ml.

Codice A.I.C.: 049095019.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NETTACIN COLLIRIO «0,3% collirio, soluzione» flacone 5 ml.

Codice A.I.C.: 049095019.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00877

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che la ditta sottoelencata, già assegnataria di marchio di identificazione, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alla ditta sono stati restituiti alla Camera di commercio di Bolzano, che ha provveduto alla loro deformazione.

Marchio	Ragione sociale	Sede
BZ 82	Posthaus Schmuckwerkstatt Gallerie di Konrad Laimer	39025 Naturno - via Conciapelli 13

21A00937
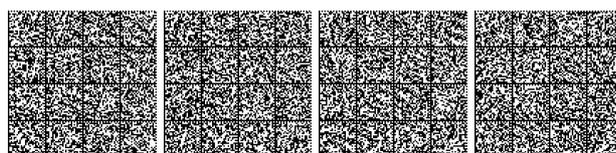
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CASERTA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 30 maggio 2002 recante norme per l'applicazione del decreto legislativo n. 251 del 22 maggio 1999, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie del marchio di identificazione dei metalli preziosi a fianco di ciascuna indicato, non hanno ottemperato all'obbligo di legge, consistente nel rinnovo del marchio per l'anno 2020. Tali imprese sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, con determina dirigenziale n. 88 del 26 gennaio 2021. I punzoni ritirati sono stati deformati.

Numero d'ordine	Numero marchio	Denominazione impresa
1	122 CE	MUZZICO CARMINE DI MUZZICO CARMINE
2	143 CE	SQ GIOIELLI SRL
3	145 CE	G.R. PREZIOSI S.A.S. DI GIUSEPPE RUSSO
4	207 CE	TF DISTRIBUZIONE SRL
5	214 CE	METALLI & GIOIE SPA

21A00868

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si comunica che i sotto elencati marchi di identificazione dei metalli preziosi sono stati annullati in quanto le aziende, già titolari dei medesimi, sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione.

Denominazione	Sede	N. marchio
Sbodio Lorenzo SAS	via Vittorio Emanuele 9 - Orbassano	660 TO

Gli eventuali detentori di punzoni riportanti i sopraindicati marchi sono diffidati dall'utilizzarli e sono tenuti a consegnarli alla Camera di commercio di Torino.

21A00870

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 , n. 150, si rende noto che:

la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio I.A.A. di Verona con determinazione dirigenziale n. 34 del 21 gennaio 2021, agli atti dell'ufficio.

I punzoni in dotazione all'impresa e da questa riconsegnati alla CCIAA di Verona sono stati ritirati e deformati.

Marchio orafo	Impresa	Sede
VR331	Vesentini Moreno	via Giberti 22 - Verona

21A00869

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Dragoni.

Il Comune di Dragoni (CE), con deliberazione n. 8 del 27 ottobre 2020, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 2021, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona del dott. Giuseppe Mingione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di ditti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

21A00867

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002711/XVJ(53) avente data 1° febbraio 2021, su istanza del sig. Stefano Perini, titolare in nome e per conto della società «Leonardo S.p.a.» delle licenze *ex* articoli 28 e 47 T.U.L.P.S. presso il balipedio Cottrau, località Le Grazie - Portovenere (SP), gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nelle categorie di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto come indicato:

cartuccia 76/62 HE MOM A1: I categoria;

SAD DIXI: V categoria - gruppo «A».

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

21A00924

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/012429/XVJ(53) del 21 gennaio 2021, su istanza del sig. Lorenzo Galletti, titolare delle licenze *ex* articoli 28 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Mugnaioni S.r.l.» con stabilimento sito in Ponsacco (PI), via del Poggino n. 12, l'esplosivo denominato «PIM-40TPT", ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella IV categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto.

L'esplosivo denominato «PIM-40T», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella IV categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

21A00925

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/012425/XVJ(53) del 21 gennaio 2021, su istanza del sig. Lorenzo Galletti, titolare delle licenze *ex* articoli 28 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Mugnaioni S.r.l.» con stabilimento sito in Ponsacco (PI), via del Poggino n. 12, gli esplosivi denominati: «PIM-C40FB», «PIM-C40B», «PIM-C40FBR con ritardo pirico», «PIM-C40BR con ritardo pirico», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella IV categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto.

L'esplosivo denominato «PIM-DEC2», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella IV categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

21A00926

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/012424/XVJ(53) del 21 gennaio 2021, su istanza del sig. Lorenzo Galletti, titolare delle licenze *ex* articoli 28 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Mugnaioni s.r.l.» con stabilimento sito in Ponsacco (PI) - via del Poggino n. 12 - gli esplosivi denominati: «PIM-CFP40R», «PIM-CFP40G», «PIM-CFP-40BL», «PIM-CFP40VE», «PIM-CFP40B», «PIM-CFP40A» e «PIM-CFP40VI», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella IV categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato A al medesimo regio decreto.

Gli esplosivi denominati: «PIM-CARR», «PIM-CARG», «PIM-CARBL», «PIM-CARVE», «PIM-CARB», «PIM-CARA» e «PIM-CARVI», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella IV categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato A al medesimo regio decreto.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

21A00927

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/011825/XVJ(53) del 21 gennaio 2021, su istanza del sig. Stefano Perini, titolare in nome e per conto della società «Leonardo S.p.a.» delle licenze *ex* articoli 28 e 47 T.U.L.P.S. presso il balipedio Cottrau, località Le Grazie - Portovenere (SP), l'esplosivo denominato «colpo completo 25×137 mm HEI», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato A al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

21A00928

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/011754/XVJ(53) del 21 gennaio 2021, su istanza del sig. Stefano Perini, titolare in nome e per conto della società «Leonardo S.p.a.» delle licenze *ex* articoli 28 e 47 T.U.L.P.S. presso il balipedio Cottrau, località Le Grazie - Portovenere (SP), l'esplosivo denominato «munizione 20 mm × 102 TP-RRR LD M2», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato A al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

21A00929

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/011824/XVJ(53) del 21 gennaio 2021, su istanza del sig. Stefano Perini, titolare in nome e per conto della società «Leonardo S.p.a.» delle licenze *ex* articoli 28 e 47 T.U.L.P.S. presso il balipedio Cottrau, località Le Grazie - Portovenere (SP), l'esplosivo denominato «munizione M54A1 alta pressione 20 mm», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato A al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

21A00930

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/010677/XVJ(53) del 21 gennaio 2021, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Simmel Difesa S.p.a., con sede e stabilimento in Colleferro (RM) - via Ariana km 5,200 - l'esplosivo denominato «spoletta FB375Mk2», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato A al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

21A00931

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/012984/XVJ(53) del 21 gennaio 2021, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Simmel Difesa S.p.a., con sede e stabilimento in Colleferro (RM) - via Ariana km 5,200 - gli esplosivi denominati: «cartuccia 76/62 HE-PFF (IM84) con SIL RTP6 e VTPA FBO76» e «cartuccia 76/62 HE-PFF (IM84) con SIL RTP6 e senza spoletta», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato A al medesimo regio decreto.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

21A00932

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/012982/XVJ(53) del 21 gennaio 2021, su istanza del sig. Giulio Denaro, titolare della licenza *ex* art. 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «ABL S.r.l.» con deposito sito in Pomezia (RM), l'esplosivo denominato «BC85-070/1», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella V categoria gruppo E di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato esclusivamente all'impiego nell'industria aeronautica e spaziale.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

21A00933

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/010684/XVJ(53) del 21 gennaio 2021, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Simmel Difesa S.p.a., con sede e stabilimento in Colleferro (RM) - via Ariana km 5,200 - l'esplosivo denominato «proietto cal 127/54 PFFC IM», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

21A00934

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/010860/XVJ(53) del 21 gennaio 2021, su istanza del sig. Emilio Mariella, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della società «Cheddite Italy S.r.l.» con sede e stabilimento siti in Livorno (LI), località Salviano via del Giaggiolo n. 189, l'esplosivo denominato «munizione Spartan LE 40 PADMA calibro 40 mm», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica
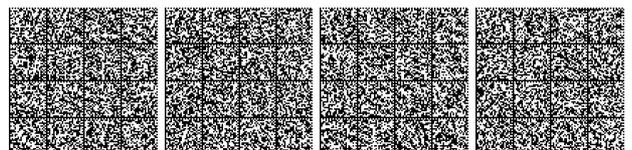
sicurezza, è riconosciuto e classificato nella V categoria gruppo «A» di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

È consentito lo stoccaggio della «munizione Spartan LE 40 PADMA calibro 40 mm» nello stesso locale di deposito ove sono detenute munizioni impiegabili con lo stesso sistema d'arma (granate 40 mm x 46 sparabili con lanciagranate tipo M203) classificate nella IV categoria, a condizione che in detto locale non vi sia altro tipo di prodotto esplosivo.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

21A00935

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi ad uso civile

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/012983/XVJ/CE/C del 27 gennaio 2021, gli esplosivi denominati: «bossolo innescato per calibro 12», «bossolo innescato per calibro 16» e «bossolo innescato per calibro 20» sono classificati nella V categoria, gruppo E di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *a)*, del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0055 1.4S assegnato dall'organismo notificato «Ineris» in data 5 novembre 1997.

Gli inneschi denominati: «684 DFS inox», «686 DFS inox» e «688 DFS inox» sono classificati nella V categoria, gruppo E di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *a)*, del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0044 1.4S assegnato dall'organismo notificato «Ineris» in data 3 dicembre 1997.

L'esplosivo denominato «Trinitroresorcinolo (TNR)» è classificato nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *a)*, del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0394 1.1D assegnato dall'organismo notificato «Ineris» in data 7 settembre 2000.

Per i citati esplosivi il sig. Cesari Fabrizio, titolare della licenza *ex* articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Nobel Sport Martignoni S.p.a.» con stabilimento in Tortona (AL), ha prodotto, rispettivamente, gli attestati di esame UE del tipo n. 0080.EXP.04.0063, n. 0080.EXP.04.0062 del 21 dicembre 2004 e n. 0080.EXP.03.0055 del 24 giugno 2003, rilasciati dall'organismo notificato «Ineris».

Dalla documentazione presentata risulta che gli inneschi in argomento e l'esplosivo denominato «Trinitroresorcinolo (TNR)» sono prodotti dalla «Nobel Sport Martignoni S.p.a.» presso lo stabilimento sito in Rivalta Scrivia (AL) ed i bossoli sono prodotti dalla medesima società presso lo stabilimento sito in Genova.

L'esplosivo denominato «Trinitroresorcinolo (TNR)» è sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sugli imballaggi degli stessi deve essere apposta altresì un'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

21A00936

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-041) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
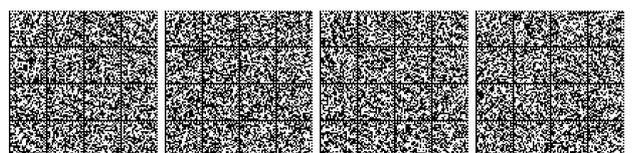
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
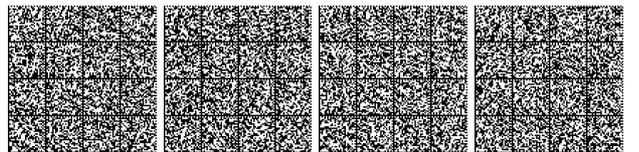
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.